

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2517

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle
finanze

(TREMONTI)

Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto
di famiglia e dei minori

Presentato il 14 marzo 2002

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di realizzare, da un lato, l'attribuzione ad un unico organo giudiziario della cognizione su tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori e, dall'altro, di apportare significative modificazioni alla disciplina processuale che attualmente governa la crisi del rapporto tra i genitori, anche al fine di meglio tutelare i diritti dei soggetti coinvolti nella risoluzione giudiziale delle relative controversie.

Sotto il primo profilo, è dato di comune esperienza che attualmente la competenza a conoscere delle cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia e dei minori è ripartita su tre diversi organi giurisdizionali: il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. Parimenti, la quotidiana applicazione pratica di tale previsione dimostra che il sistema non si sottrae a serie censure, da lungo tempo evidenziate sia dagli operatori pratici che dai cittadini coinvolti in prima persona nelle vicende giudiziarie. Le disfunzioni traggono origine sia dalla parcellizzazione delle competenze, spesso fonte di gravi ed inammissibili ritardi in un settore ove l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere necessariamente tempestivo, vista la natura dei diritti coinvolti, sia dal deficit di specializzazione, che in qualche caso ha determinato un pericoloso abbassamento della accuratezza delle decisioni con inevitabili ricadute in ordine alla complessiva credibilità del sistema attualmente vigente.

L'unificazione delle competenze presso le istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori raggiunge l'obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia di garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame.

Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei principi informati

dell'intervento, ad individuare ed istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di magistratura che amministrativo ed ausiliario.

Sotto il profilo dell'innovazione normativa, un più aggiornato disegno processuale intende garantire che, all'esigenza di maggiore specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di consentire nel massimo grado al processo di contenere, sin dalle sue prime battute, gli elementi necessari per garantire una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso concreto. Le linee guida dell'intervento recepiscono in gran parte le indicazioni contenute nel primo intervento normativo predisposto dalla Commissione ministeriale attualmente insediata per la riforma del processo civile e recentemente varato dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 1 prevede l'istituzione presso i tribunali e le corti di appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. La disposizione precisa che l'assegnazione dei giudici alla sezione non è esclusiva, al fine di garantire l'istituzione anche in sedi ove l'organico non è necessariamente elevato, ma deve pur sempre essere tale da garantire la possibilità di un'adeguata specializzazione nella materia, onde garantire nel complesso la celerità dei procedimenti assegnati.

L'articolo 2 disciplina l'attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate prevedendosi, con disposizione volutamente ampia ed onnicomprensiva, che tutte le controversie in materia civile, attualmente attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni, del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori, vengano assegnate alle sezioni specializzate.

L'articolo 3 disciplina i criteri di assegnazione dei giudici alle sezioni, prevedendo come criterio preferenziale per la nomina una serie di requisiti, identificativi di una seria e stabile competenza nelle materie attribuite, connessi sia alla precedente attività giurisdizionale che al possesso di specifiche cognizioni nei relativi settori di intervento, documentati da corsi di formazione ed aggiornamento o dal curriculum personale del singolo candidato.

Articolo 4 individua la dotazione organica delle sezioni, identificata nel numero minimo di 4 giudici. La scelta è dettata dalla necessità di garantire che la specializzazione sia applicata all'intera gamma di intervento giurisdizionale della sezione e dunque anche al reclamo cautelare, ove, all'esito della riforma del rito cautelare (articolo 669 terdecies c.p.c.), del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento. D'altro lato, la necessaria collegialità della composizione dell'organo decidente appare offrire sicura garanzia di maggiore affidabilità e ponderazione delle decisioni. Infine, la previsione della composizione completamente togata dei magistrati che compongono l'organo appare rispondere alla diffusa ed avvertita necessità di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio, che le è istituzionalmente proprio, affidando invece alle competenze specialistiche degli attuali componenti privati compiti di collaborazione tecnica e di ausilio alla formazione degli elementi necessari al giudice per formare il proprio convincimento.

E', dunque, fin troppo evidente che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

L'articolo 5 garantisce la necessità di analoga specializzazione anche presso l'ufficio del pubblico ministero, prevedendo l'istituzione di un ufficio specializzato nelle materie di competenza delle sezioni, con analoga tendenziale previsione di esclusività nelle assegnazioni.

L'articolo 6 modifica l'attuale testo dell'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, inserendo, tra le attribuzioni generali dell'ufficio del pubblico ministero, anche la vigilanza generale sul rispetto dei diritti indisponibili e, più in particolare, sulle materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in oggetto, espressamente attribuendo a quest'organo, che in questa sede rappresenta la potestà di controllo statale in materia, poteri di iniziativa processuale, anche di natura cautelare. L'occasione favorisce la possibilità di espungere dal vigente testo della norma il riferimento all'ordine corporativo, disposizione priva di effetto stante l'avvenuta soppressione del relativo ordinamento, avvenuta a mezzo del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

L'articolo 7 contiene la previsione di delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i quali siano individuati i tribunali presso i quali istituire le sezioni specializzate. I criteri di delega, mutuati in gran parte dai lavori della già citata commissione ministeriale per la riforma del settore, sottolineano, in primo luogo, la necessità, particolarmente avvertita nel settore minorile, stante l'attuale dimensionamento degli uffici per i minori su

base distrettuale, che le sezioni vengano istituite nel maggior numero di uffici giudiziari, si da garantire ai cittadini un accesso alla giustizia semplice e rapido; in secondo luogo, si sottolinea la necessità che l'individuazione tenga conto del rispettivo carico di lavoro degli uffici si da consentire, da un lato, che alle sezioni sia assegnato un carico di lavoro compatibile con l'esigenza di meditata celerità dell'attività giurisdizionale e, dall'altro, che il restante organico di magistrati sia in grado di consentire all'ufficio giudiziario di funzionare senza problemi. Da ultimo, si individuano criteri collegati all'estensione del territorio degli uffici giudiziari, alle caratteristiche dei collegamenti pubblici esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio e all'ipotizzabile carico di lavoro sopravveniente dal riparto della competenza, si da garantire effettiva capacità funzionale ai nuovi uffici, compatibile con la necessaria garanzia di funzionalità anche negli altri settori.

Una diversa delega prevede la necessaria nuova determinazione degli organici dei tribunali per i minorenni, per i quali la residua competenza nel settore penale dovrà rendersi compatibile con le necessità di organico delle istituende sezioni specializzate.

La previsione affida poi al Ministro della giustizia l'individuazione, con appositi decreti da emanarsi entro 240 giorni dalla data in vigore dei decreti delegati, dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo assegnato alle sezioni.

L'articolo 8 prevede che le sezioni specializzate possano avvalersi, quali ausiliari a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, degli uffici del servizio sociale dipendenti dal Dipartimento della giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia e che, solo in mancanza di questi, possa farsi ricorso a quelli dipendenti dai Comuni o con questi convenzionati.

La norma prevede poi la determinazione delle specifiche competenze attribuibili a tali figure, enfatizzando il ruolo di ausilio esterno alla corretta esecuzione della decisione giudiziale e di impulso all'intervento nei casi di ritenuta necessità.

L'articolo 9 disciplina il regime di translatio iudicii conseguente alla istituzione delle sezioni, prevedendo che il trasferimento avvenga d'ufficio entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti di determinazione degli organici delle sezioni; è altresì previsto che all'iniziativa officiosa possa affiancarsi quella di parte, si da consentire la trattazione più sollecita dei procedimenti che richiedano pronta soluzione.

L'articolo 10 modifica la norma del codice di procedura civile concernente la forma della domanda giudiziale prevista per le controversie oggetto della presente legge; nel primo comma si prevede l'identificazione della sezione specializzata quale giudice chiamato a conoscere delle controversie; il secondo comma contiene un criterio di attribuzione della competenza destinato ad applicarsi ai casi in cui la residenza del convenuto non coincida con il circondario di un tribunale ove è istituita la sezione, nel qual caso la competenza è attribuita al tribunale del capoluogo della Provincia nella quale risiede il convenuto; l'ultimo comma detta il contenuto-forma del ricorso, sanzionando di nullità – sanabile nei modi di cui al successivo articolo 12 - l'omissione o l'incertezza di uno degli elementi previsti.

L'articolo 11, modificando il primo comma dell'attuale articolo 707 del codice di procedura civile, identifica nel presidente della sezione specializzata l'organo competente a trattare la fase della comparazione personale dei coniugi in sede di separazione e di divorzio.

L'articolo 12 disciplina ex novo la fase di comparazione personale dei coniugi in sede di separazione. Il primo comma ed il secondo comma riproducono sostanzialmente la disciplina vigente.

Il terzo comma prevede il controllo preliminare della corretta instaurazione del contraddittorio e della validità dell'atto introduttivo; in ipotesi di rilevata nullità, è previsto un procedimento di sanatoria modellato sulla previsione dell'articolo 164 del codice di procedura civile.

Il quarto, il quinto ed il sesto comma individuano l'alternativa da prospettare ai coniugi, tra separazione consensuale e giudiziale, con la conseguente disciplina di omologazione per il caso di scelta della soluzione consensuale.

Il settimo comma mantiene il potere-dovere del presidente di prendere i provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.

L'ottavo e il nono comma individuano il procedimento di nomina del giudice istruttore della causa.

Il decimo comma disciplina il contenuto-forma della memoria di costituzione, prevedendo ipotesi di nullità per le omissioni, sanabile sul modello di quanto previsto dall'articolo 167, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'ultimo comma conferma la natura rebus sic stantibus dei provvedimenti presidenziali, prevedendone la modificabilità in presenza di mutamenti delle circostanze.

L'articolo 13 abroga l'articolo 709 del codice di procedura civile, la cui previsione, per esigenze sistematiche, è stata inserita nel testo del novellato articolo 708.

L'articolo 14 introduce nuove norme di procedura (articoli 709 bis e ter), attraverso l'individuazione delle fasi di istruzione, affidate alla cognizione del giudice istruttore, e delle modalità della fase di decisione della controversia, modellata in sintonia con le modificazioni introdotte dal recente disegno di legge di riforma urgente del codice di procedura civile.

L'articolo 15 contiene una norma transitoria che salvaguarda l'applicazione delle norme attualmente vigenti, nelle more dell'entrata in vigore complessiva della riforma.

L'articolo 16 contiene la previsione di copertura finanziaria, articolata nel bilanciamento tra i maggiori costi, connessi all'istituzione delle sezioni specializzate e le minori spese, collegate alla riduzione della componente onoraria nei collegi del tribunale per i minorenni.

L'articolo 17 contiene la formula di entrata in vigore.

Art. 1

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1, possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 2

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:
 - a) la formazione e rettificazione degli atti di stato civile;
 - b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;
 - c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;
 - d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 3

1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:
 - a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;
 - b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.

Art. 4

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.
2. Essa giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.

Art. 5

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai predetti magistrati può essere devoluta anche altra attività giudiziaria, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 6

1. L'articolo 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Articolo 73. (Attribuzioni generali del pubblico ministero). Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita."

Art. 7

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:
 - a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le Corti di appello;
 - b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, "ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);
 - c) equa distribuzione del carico di lavoro;
 - d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.
2. Il Governo è altresì delegato, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, a rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi che precedono sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti

Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di giorni trenta dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro lo stesso termine di cui al comma che precede, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari. 7. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2. con la procedura di cui al comma 4.

Art. 8

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai Comuni o con questi convenzionati.

2. A detti ausiliari potranno essere devoluti compiti di:

- a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;
- b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;
- c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al Pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

Art. 9

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti avanti il Tribunale per i minorenni o altro Ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.

2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tal caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.

Art. 10

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Articolo 706 - (Forma della domanda)- La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita

presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.

La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:

- a) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;
- b) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non ancora autosufficienti economicamente;
- c) l'oggetto della domanda;
- d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
- e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;
- f) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;
- g) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione."

Art. 11

1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia ed i minori, senza l'assistenza dei difensori."

Art. 12

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 708 - (Provvedimenti del Presidente) - All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di giorni venti. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.

Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.

Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.

Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.

Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.

Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a 10 giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.

Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del comma che precede, fissa al convenuto un termine perentorio di giorni dieci per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'art. 177."

Art. 13

1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 14

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono aggiunti i seguenti:

a) "Articolo 709-bis - (Trattazione della causa) - Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.

Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.

In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.";

b) "Articolo 709-ter – (Udienza di discussione) - Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa. Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi 30 giorni.".

Art. 15

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, continuano a trovare applicazione le norme attualmente vigenti.

Art. 16

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in € 1.700.000 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale